



Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi

a) Definizioni

Con il termine “esenzione” di cui all’art. 2 comma 1 della Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, è da intendersi il riconoscimento al soggetto del diritto di fruire delle prestazioni senza partecipazione alla spesa, nei limiti di capienza del fondo stanziato annualmente.

Con il termine “prelievi” di cui al medesimo articolo, vanno intese, oltre al prelievo in senso stretto, le prestazioni della branca “medicina di laboratorio”, contenute nel nomenclatore tariffario vigente.

I soggetti beneficiari della legge sono da intendersi i cittadini residenti nella Regione Veneto che effettuano le prestazioni di cui trattasi presso la propria Azienda Ulss di residenza.

b) Fasi del procedimento per l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa:

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Il donatore è tenuto a presentare domanda presso l’Azienda Ulss di residenza, esplicitando di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, precisamente, di aver effettuato una delle seguenti tipologie di donazione:
 - almeno 50 donazioni di sangue ed essere stato dichiarato permanentemente idoneo alla donazione;
 - donazione di organo tra viventi;
 - donazione di midollo osseo.
- L’Azienda Ulss provvede ad esperire un’istruttoria clinico anamnestica, facendosi carico di valutare la domanda presentata dal donatore e di verificare eventuali condizioni ostative all’accoglimento della richiesta stessa.
- Verificata la sussistenza delle condizioni previste, l’Azienda Ulss propone alla struttura tecnica competente la documentazione per il parere circa la rispondenza ai requisiti richiesti, e provvede successivamente al rilascio dell’attestazione (sotto forma di tessera) senza termine di validità.

Le strutture tecniche competenti al rilascio del parere sono il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) per le pratiche relative ai donatori di sangue e il Centro Regionale Trapianti (CRT) per le pratiche inerenti i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi.
- Le Aziende Ulss comunicano alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari l’emissione delle tessere con i dati anagrafici dei soggetti da riportare nel Registro degli assistiti regionali aventi diritto alla richiesta di rimborso, istituito presso la Direzione stessa.

- Con cadenza non inferiore a sei mesi, le Aziende Ulss richiedono alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari il ristoro delle spese sostenute relativamente all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa dei soggetti beneficiari.
- La Direzione Regionale per i Servizi Sanitari provvede ad autorizzare, nei limiti del fondo regionale, il trasferimento delle spese sostenute annualmente dalle Aziende Ulss, secondo un criterio proporzionale, fino ad esaurimento del fondo stesso.